



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

## Risoluzione n. 8562 del 17 gennaio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Art. 71, comma 6 – Attività di catering – Attività di somministrazione effettuata insieme ad un'attività principale di diversa tipologia – Requisiti professionali

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede un parere con riguardo alla corretta applicazione dell'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2010 dopo la riforma operata dal decreto legislativo n. 147 del 2012.

Fa riferimento, nello specifico, ai dubbi sorti rispetto alla nuova formulazione dell'alinea del comma 6 del citato articolo 71, in particolare alla soppressione della locuzione “anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”, per effetto della quale non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6 nel caso di vendita di prodotti alimentari e per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico, ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

Chiede, infatti, se a seguito del nuovo disposto normativo anche l'attività di *catering* rientri nell'applicazione della nuova regola, in quanto da alcuni responsabili SUAP dei Comuni del territorio viene ritenuta come attività rivolta nei confronti di una cerchia determinata di persone e quindi realizzata in spazi non aperti al pubblico mentre da altri come attività potenzialmente effettuabile nei confronti di soggetti indeterminati e con l'utilizzazione di spazi liberamente accessibili a chiunque.

Fa presente, altresì, che analogo dubbio interpretativo è sorto anche rispetto ad attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in collegamento ad un'attività principale di diversa tipologia quali discoteche, teatri, sale cinematografiche.



Al riguardo si precisa quanto segue.

L'articolo 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 147 del 2012 riformula l'alinea del comma 6 dell'articolo 71, sopprimendo tra le modifiche apportate la locuzione *“anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone”*.

Per effetto di tale soppressione non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6 dell'articolo 71 nel caso di attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti.

Con riferimento, nello specifico, all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 59 del 2010, purché siano effettuate con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti.

Trattasi, in sostanza, delle attività svolte:

- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- e) nelle mense aziendali e negli spazzi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Ciò premesso, si evidenzia che il catering consiste nel preparare i pasti in un luogo di produzione per poi trasportarli in un altro per il consumo da parte di una collettività. Prevede, quindi, un'attività di vendita o somministrazione del cibo in un luogo diverso da quello in cui esso viene prodotto. Gli ambiti di maggior sviluppo riguardano la ristorazione collettiva (mense, ospedali, etc.) e quella sui mezzi di trasporto (marittima, ferroviaria, aerea).

Appare evidente che nel caso in cui l'attività in discorso venga esercitata nei luoghi e nelle condizioni precedentemente citati, essa non possa ovviamente comportare l'obbligo del possesso del requisito professionale, trattandosi di modalità di esercizio espressamente elencate al citato articolo 3, comma 6 della legge n. 287 del 1991 e s.m.i..

Nel caso, invece, in cui il catering riguardi la ristorazione al domicilio del consumatore (anche nel caso di banchetti organizzati per particolari eventi o cerimonie), la scrivente ritiene che, sebbene tali attività vengano fornite su specifica richiesta di un



committente in spazi riservati, non si riscontrano comunque elementi sufficienti al fine di garantire le modalità più idonee per assicurare la massima tutela della salute e della qualità dei servizi agli ospiti o utenti e pertanto nei casi in discorso resta fermo l'obbligo del possesso del requisito professionale.

Con riferimento all'analogo dubbio sorto rispetto alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate congiuntamente ad un'attività principale di diversa tipologia, quali ad esempio discoteche, teatri, sale cinematografiche, la scrivente ritiene che esse rientrino fra quelle fruibili solo previo possesso di un titolo di ingresso e quindi non assoggettabili all'obbligo del possesso del requisito professionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)